



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 28/02/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI

L'anno **2023** il giorno **ventotto** del mese di **Febbraio** alle ore **08:30**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO	si
BALZINI ROBERTO	si
BECHERINI ELISA	no
BECUZZI MARTINA	si
BIASCI ROBERTO	si
BURRESI ILARIA	si
CARAFÀ TOMMASO	si
CAREDDA TANIA	si
CECCONI DANIELE	si
CHIRICI PAOLO	si
DI DIO DONATELLA	si
D'ORIO VALERIO	si
FLAMMIA ALESSIO	si

NOMINATIVO	PRESENZA
GARZELLI MASSIMO	no
MARABOTTI CLAUDIO	si
MARTINI ANDREA	si
NICCOLINI FABIO	no
ROMBOLI LAURA	si
ROSSI LORENZO	no
SCARASCIA STEFANO	si
SERMATTEI MICHELA	si
SETTINO MARIO	si
TADDEUCCI LORENZO	si
TORRETTI ROBERTA	si
DONATI DANIELE	si

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Si da atto che i Consiglieri Alessandrini Matteo e Flammia Alessio hanno partecipato alla discussione e alla votazione della presente deliberazione in modalità videoconferenza collegandosi da remoto;

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **09:00** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela Sermattei nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art.1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) secondo cui "a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n.147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI)";

Richiamato l'art. 52 comma 1 D. Lgs. n. 446/1997 ai sensi del quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato, altresì, l'art. 3 della L. n. 212/2000 ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. n. 228/2021 convertito con L. n. 15/2022 secondo cui a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'art. 151 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione finanziario, con un orizzonte temporale almeno triennale, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato il D.M. 13.12.2022 con il quale il suddetto termine è stato inizialmente fissato al 31 marzo 2023;

Visto il successivo art. 1 comma 775 Legge 29.12.2022 n. 197 a norma del quale il termine di previsione del bilancio degli enti locali per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Premesso che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (AREERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed

economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”;

Richiamate le seguenti deliberazioni ARERA:

- n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 avente ad oggetto “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)”, ed il relativo allegato (c.d. TITR “Testo Integrato in tema di Trasparenza), con il quale si individuano gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023”;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la quale si provvede all'aggiornamento delle regole per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 15/2022 con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di accrescere i livelli di qualità del servizio stesso, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto Testo unico che dispone che sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che dispone che “qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V”;

Richiamato il comma 4 dello stesso articolo che prevede che “in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”;

Visto l'art. 3, comma 1, del TQRIF che dispone che entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella riportata nel medesimo articolo, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

- gli standard generali di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio, così come riportati nella Tabella 1 dell'articolo 53, comma 1, del TQRIF;
- gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio così come indicati nella Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF;
- l'art. 5 comma 1 del TQRIF che prevede che “l'ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal

fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza”;

Considerato che il Comune di Rosignano Marittimo applica la “TARI tributo” ed è tenuto al rispetto delle norme del TQRIF in quanto effettua le attività di gestione delle tariffe e di rapporto con gli utenti (di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) TQRIF precedentemente riportato);

Dato atto che l'Ente territorialmente competente, ATO Toscana Costa, con delibera assembleare n. 16 del 29.04.2022 ha approvato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica individuando per tutte le gestioni presenti nell'ambito territoriale Toscana Costa il posizionamento nello Schema III (Livello Qualitativo Intermedio) della matrice degli schemi regolatori del TQRIF;

Preso atto che con la delibera assembleare n. 13 del 13.04.2022 ATO Toscana Costa ha altresì individuato, in applicazione della deroga di cui all'art. 2 comma 4 del TQRIF, quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF, inerenti i punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III, riguardanti le attività di raccolta di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il Gestore Unico Retiambiente Spa;

Dato atto che ATO Toscana Costa, con determina del Direttore Generale n. 144 del 28.12.2022, ha approvato lo Schema di Carta di qualità dei servizi coerente con la disciplina regolatoria introdotta dalla delibera n. 15/2022/R/RIF di ARERA;

Considerato, quindi, che in ragione delle disposizioni introdotte dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 si rende necessario adeguare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con riferimento alle seguenti fattispecie:

- Modalità, contenuti e tempistiche di presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione TARI;
- Contenuti e tempistiche di risposta alle dichiarazioni presentate;
- Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati;
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;
- Modalità di versamento;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

- comma 15, il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- comma 15-ter, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto, inoltre, opportuno introdurre, ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. n. 147/2013, ponendo il relativo onere a carico del bilancio comunale, l'esenzione TARI per la fattispecie di abitazioni e pertinenze di proprietà privata o pubblica, concesse dal soggetto gestore dell'emergenza abitativa per conto del Comune, a persone assistite per disagiate condizioni sociali e/o economiche attestate dal Servizio Sociale Territoriale, dietro individuazione dei dati identificativi dei fabbricati e del soggetto gestore, da parte dell'U.O. Servizi sociali;

Ritenuto, altresì, di agevolare i contribuenti, semplificando la procedura di presentazione delle domande di agevolazione per grave disagio economico sociale, fondate sull'indicatore ISEE e disciplinate dall'art. 25 del vigente regolamento TARI, al fine di consentire il recapito delle informative di pagamento, con gli importi già decurtati delle agevolazioni spettanti mantenendo, comunque, il relativo onere economico a carico del bilancio comunale, come previsto dall'art. 1 comma 660 L. n. 147/2013;

Valutato, quindi, per le motivazioni espresse in precedenza, di apportare al Regolamento le modifiche puntualmente dettagliate nell'Allegato 1, parte integrante sostanziale alla presente deliberazione;

Valutato, conseguentemente, di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tari, nel testo modificato, come risultante dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che il Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2023 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Considerato che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sul regolamento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente ex art. 134 del T.U.E.L., stante l'entrata in vigore del regolamento allegato dal 1° gennaio 2023;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Biasci Roberto, Burrese Ilaria, Di Dio Donatella, Flammia Alessio, Marabotti Claudio, Scarascia Stefano, Settino Mario) e nessun astenuto su n. 21 votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono ivi richiamate ed approvate;

Di approvare, per le motivazioni espresse in precedenza, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tari, puntualmente dettagliate nell'Allegato 1, parte integrante sostanziale alla presente deliberazione;

Di approvare, conseguentemente, il Regolamento per l'applicazione della Tari, nel testo modificato, come risultante dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Di disporre l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari approvate a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa in materia, nonché secondo le specifiche tecniche dettate dal D.M. 20.07.2021;

Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. 33/2013.

Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Michela Sermattei

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria